



# Comune di Treviso

Prot. n.22679/13

Treviso, 23/03/2006

**OGGETTO: disciplina degli orari, dei turni e ferie degli impianti di distribuzione carburante.**

## **IL SINDACO**

Vista la L. R. n. 23/2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti";

Vista la D. G. R. n. 977 del 18 marzo 2005 "Criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti";

Vista la D.G.P. n. 560/83599 del 10 ottobre 2005 "Turnazione infrasettimanale e festiva degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della provincia di Treviso";

Atteso che la normativa succitata ha portato delle modifiche alla disciplina previgente in materia e regolamentata con propria ordinanza prot. n. 8263 del 1991;

Considerato pertanto che è necessario intervenire per rideterminare orari, turni e ferie nel rispetto delle norme di cui sopra;

Dato atto che le Associazioni provinciali di settore, le Associazioni dei consumatori e le Organizzazioni Sindacali hanno espresso parere in merito al presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/00, in particolare l'art. 50 comma 7;

## **ORDINA**

La disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie degli impianti stradali di distribuzione carburanti stradali è la seguente.

### **Art. 1 - Orario di servizio settimanale e giornaliero.**

1. L'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di carburanti assistiti da personale deve essere di 52 ore rapportate su cinque giorni e mezzo, fermo restando l'orario medio giornaliero di ore 9 e 30 minuti.
2. L'orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti pubblici di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio comunale ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono scegliere un proprio orario entro i seguenti limiti:
  - apertura non prima delle ore 5.00;
  - chiusura non dopo le ore 22.00;
  - chiusura domenicale e festiva;
  - chiusura infrasettimanale di mezza giornata (mattino o pomeriggio), osservando un orario minimo di ore 4,45 e massimo di ore 6,15, con chiusura antimeridiana non oltre le ore 13,00 ed apertura pomeridiana non prima delle ore 13,00.

L'orario così determinato va comunicato con apposita dichiarazione al Comune con lettera raccomandata a.r., a mezzo fax o a mano presso il protocollo generale in duplice copia, almeno trenta giorni prima dell'inizio della sua applicazione e non potrà essere modificato prima del decorso di sei mesi da tale data.

Successivamente l'orario potrà essere modificato presentando apposita dichiarazione al Sindaco con le medesime modalità, entro il termine ultimo di trenta giorni dall'inizio della modifica prescelta.

Detta dichiarazione deve essere conforme al fac simile predisposto dall'Ufficio competente.

Qualora il Comune ravvisi, per l'orario scelto, motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio, entro 30 giorni dalla data di presentazione, può invitare la ditta a presentare una nuova proposta più consona alle esigenze del servizio, senza che questo comporti un aumento dell'orario scelto.

In assenza di comunicazione contraria da parte del Comune nei termini di cui sopra, detta dichiarazione costituisce titolo autorizzativo alla fruizione dell'orario di apertura dell'impianto.

### **Art. 2 - Turni di apertura infrasettimanale, domenicale e festiva.**

1. Per un adeguato servizio all'utenza deve essere garantito il turno domenicale e festivo, con l'apertura di un minimo del 10% degli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio provinciale in base a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento, successivamente recepito dal Comune con determinazione dirigenziale.
2. Gli impianti di distribuzione carburante sono suddivisi in 10 turni identificati con le lettere dalla "A" alla "L". I turni per le aperture domenicali e festive sono garantiti secondo un calendario annuale.
3. Il gestore di turno la domenica deve garantire l'apertura pomeridiana del sabato immediatamente antecedente.

4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata dei lunedì, e se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. **Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.**
5. Le apparecchiature self-service pre-pagamento devono rimanere sempre funzionanti.

### **Art.3 Esenzioni**

1. Gli impianti di distribuzione di metano e/o di gas di petrolio liquefatto (gpl), anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, sono esentati, limitatamente all'erogazione di tali prodotti, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti, salvo il caso in cui l'impianto sia dotato delle apparecchiature self-service pre-pagamento.
2. Il Dirigente competente, sentito l'Assessore di reparto, autorizza esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni di apertura infrasettimanale e festiva di quelli notturni nei seguenti casi:
- per manifestazioni che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
  - per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

### **Art. 4 – Chiusura per ferie**

I gestori possono sospendere l'attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane, di cui solo due consecutive, per ciascun anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. A tal fine i gestori stessi devono presentare apposita dichiarazione al Sindaco entro il termine ultimo di giorni 45 dall'inizio del periodo di ferie prescelto. Detta dichiarazione deve essere conforme al fac-simile predisposto dall'Ufficio competente.

La chiusura per ferie è autorizzata nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Garantire l'apertura minimo del 20% degli impianti;
2. La chiusura per ferie non potrà essere, per uno stesso periodo, superiore a due settimane consecutive pari a 14 giorni;
3. La chiusura non dovrà coincidere con il giorno di apertura per turno domenicale o festivo.

L'Ufficio competente verifica il rispetto dei criteri suddetti. Allo scadere dei 45 giorni, in assenza di comunicazione contraria, detta dichiarazione costituisce titolo autorizzativo alla fruizione del periodo di ferie.

Nel periodo di ferie, su scelta del gestore, può essere sospesa l'attività delle apparecchiature self-service pre-pagamento

### **Art. 5- Cartello orario.**

È fatto obbligo ai gestori di esporre il cartello orario comunicato al Comune, conforme alle disposizioni della presente ordinanza (indicante l'orario giornaliero prescelto di apertura e chiusura e il turno di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo), in luogo ben visibile al pubblico.

### **Art. 6 - Impianti con apparecchiatura. a, moneta o a. lettura, ottica. (self-service pre-pagamento).**

Le apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento) e/o gli apparecchi accettatori di carta di credito, funzionano anche quando l'impianto rimane chiuso, senza l'assistenza di apposito personale (e quindi senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore) e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di inquinamento acustico.

### **Art. 7 – Orari attività complementari.**

1. Le attività complementari facenti parte del complesso aziendale ed autorizzate **in deroga alle programmazioni comunali di settore** osservano gli orari giornalieri ed i turni dell'impianto comunicati al Comune.
2. Le attività complementari facenti parte del complesso aziendale autorizzate **nel rispetto delle relative programmazioni comunali di settore** possono rispettare gli orari previsti dalle ordinanze sindacali di settore o, alternativamente gli orari di cui al punto precedente.
3. Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale possono funzionare anche oltre l'orario e i turni di cui agli articoli precedenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di inquinamento acustico.

### **Art. 8 - Disposizioni generali**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Tutte le disposizioni disciplinate da ordinanza sindacale in materie di orari e chiusure delle attività di distribuzione carburante ad uso stradale sono abrogate e sostituite dal presente provvedimento.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalle norme e regolamenti vigenti.

### **Art. 9 - Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto con la presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di legge in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti stradali.

**IL SINDACO**